

N. 00490/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00240/2007 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 240 del 2007, proposto da:
Multi-Media Automobili Srl, rappresentato e difeso dagli avv. Giovanni Ferasin, Filippo Cazzagon,
con domicilio eletto presso Filippo Cazzagon in Venezia-Mestre, piazza Ferretto, 84;

contro

Comune di Thiene - (Vi), in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'avv.
Andrea Tessaro, con domicilio eletto presso Giuseppe Sorrentino in Mestre, via Parco Ponci, 3/3;

nei confronti di

Sportello Associato Per Le Imprese;

per l'annullamento

per l'annullamento

quanto al ricorso introduttivo del giudizio, del provvedimento della Sportello Associato per le
Imprese di Thiene prot. n. 42417 del 16 novembre 2006, a firma del Responsabile Avv. Marta
Tognon, con il quale è stata dichiarata l'improcedibilità della dichiarazione di inizio attività con
ordine di non dare avvio all'attività di cui all'istanza presentata dalla ricorrente in data 3 novembre
2006 (prot. n. 40580);

quanto ai motivi aggiunti di ricorso, del provvedimento dello Sportello Associato per le Imprese di
Thiene prot. n. 25707 del 4 settembre 2007, a firma del Responsabile Avv. Marta Tognon, con il
quale è stata dichiarata l'improcedibilità della dichiarazione di inizio attività con ordine di non dare
avvio all'attività di cui all'istanza presentata dalla ricorrente in data 3 agosto 2007 (prot. n. 23464),
nonché

della nota prot. n. 23987 del 10 agosto 2007 dello Sportello Associato per le Imprese di Thiene con la quale è stato comunicato l'avvio del procedimento per la chiusura dell'attività commerciale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Thiene - (Vi);

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 aprile 2014 il dott. Marco Morgantini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Il ricorso originario ha ad oggetto il provvedimento dello sportello associato delle imprese di Thiene prot. n° 42417 del 16 Novembre 2006 con cui è stato ordinato a parte ricorrente di non dare avvio all'attività di cui all'istanza presentata in data 3 Novembre 2006 prot. n° 40580.

La denuncia d'inizio attività aveva ad oggetto l'apertura di un nuovo esercizio di vicinato di 227 metri quadrati per la vendita di auto usate ed affini.

In tale denuncia d'inizio attività l'attività commerciale si sarebbe svolta in parte all'interno di edificio ubicato in zona agricola, ma soggetto a concessione in sanatoria per destinazione commerciale, ed in parte su area di pertinenza.

Con il provvedimento impugnato veniva inibita l'attività con la motivazione che l'attività commerciale avrebbe potuto essere esercitata esclusivamente all'interno del fabbricato nei locali aventi destinazione d'uso commerciale e non invece in area esterna, che è area agricola secondo la destinazione di piano regolatore.

Successivamente all'adozione del provvedimento di cui sopra parte ricorrente ha presentato una seconda denuncia d'inizio attività (prot. n° 47431 del 21 Dicembre 2006) riferita alla sola superficie interna all'edificio condonato.

In data 3 Agosto 2007 prot. n° 23464 parte ricorrente ha presentato una terza d.i.a. per estendere la superficie di vendita su 119 metri quadrati di area scoperta da destinare ad esposizione dei veicoli in vendita.

Con il provvedimento impugnato, adottato in data 4 Settembre 2007 e notificato in data 5 Settembre 2007, l'amministrazione ha ordinato a parte ricorrente di non effettuare l'intervento oggetto di d.i.a. perché parte ricorrente vorrebbe esercitare l'attività commerciale su area scoperta individuata in zona agricola secondo la destinazione di piano regolatore.

2. Il collegio prescinde dall'esame delle eccezioni preliminari, essendo il ricorso infondato nel merito.

Il collegio evidenzia che il provvedimento inibitorio del 4 Settembre 2007 non è tardivo.

Infatti alla data dei provvedimenti impugnati il testo vigente dell'art. 19 della legge n° 241 del 1990 era il seguente:

Il secondo comma stabiliva che l'attività oggetto della dichiarazione può essere iniziata decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione all'amministrazione competente. Contestualmente all'inizio dell'attività, l'interessato ne dà comunicazione all'amministrazione competente.

Il terzo comma aggiungeva che l'amministrazione competente, in caso di accertata carenza delle condizioni, modalità e fatti legittimanti, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti.

Il termine di trenta giorni previsto per l'esercizio del potere inibitorio non decorreva dunque dalla data di presentazione della d.i.a., ma dalla comunicazione di inizio dell'attività, successiva di almeno 30 giorni rispetto alla data di presentazione della d.i.a.

Nel caso di specie la comunicazione di inizio dell'attività successivamente alla presentazione della d.i.a. non si è avuta e dunque l'amministrazione non è decaduta dall'esercizio del potere inibitorio.

3. Non sussistono i lamentati vizi di violazione di legge, difetto di motivazione, carenza d'istruttoria ed eccesso di potere.

Infatti i provvedimenti impugnati sono atti dovuti e vincolati.

Parte ricorrente non può esercitare attività commerciale in zona agricola.

Il collegio evidenzia che era stato oggetto di condono soltanto l'edificio in cui si svolge l'attività commerciale, ma non l'area di pertinenza.

Tale ambito della sanatoria risulta particolarmente dalla relazione tecnico – illustrativa allegata all'istanza di condono, secondo cui l'intervento consiste nel condono edilizio di “un edificio”.

Né vale il richiamo di parte ricorrente a casistica giurisprudenziale relativa a parcheggi in zona agricola perché devono essere analizzate in concreto le caratteristiche del parcheggio per valutarne la compatibilità del parcheggio con la zona agricola.

Nel caso di specie il parcheggio ha lo scopo di servire all'attività di vendita di autovetture e dunque, qualificandosi l'attività di parcheggio in relazione allo scopo, si caratterizza come attività commerciale, che è incompatibile per sua natura con la destinazione di zona agricola.

Sotto tale profilo va evidenziato che la stessa parte ricorrente ha qualificato nella d.i.a. l'attività da svolgere sull'area scoperta come attività commerciale.

Dall'infondatezza dell'azione impugnatoria consegue altresì l'infondatezza della domanda risarcitoria.

In seguito all'infondatezza del ricorso l'attività può svolgersi sulla base e nei limiti della denuncia d'inizio attività prot. n° 47431 del 21 Dicembre 2006.

Le spese possono essere compensate in relazione alla prossimità dell'area scoperta di cui sopra con la zona produttiva.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 2 aprile 2014 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Di Nunzio, Presidente

Stefano Mielli, Consigliere

Marco Morgantini, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 09/04/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)